



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 27/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 8.11.2010, con l'intermediario convenuto, quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento (n. 6688) estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 60.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 500,00 ciascuna.

2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata, con data di riferimento 31.1.2016, in corrispondenza della rata n. 59; come riportato nel conteggio estintivo, venivano riconosciuti alla parte ricorrente gli importi di € 435,00 a titolo di "rimborso commissioni della mandante", di € 116,00 a titolo di "rimborso costi di gestione quote", di € 467,64 a titolo di "rimborso premio polizza vita non goduto" e di € 309,22 a titolo di "rimborso per rischio di credito non maturato".



3. Parte ricorrente stipulava altresì, in data 8.11.2010, con l'intermediario convenuto, sempre quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento (n. 6690) estinguibile mediante delegazione di pagamento, pari a € 49.896,00, da rimborsare in n. 108 rate di € 462,00 ciascuna.

4. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata, con data di riferimento 31.1.2016, in corrispondenza della rata n. 59; come riportato nel conteggio estintivo, venivano riconosciuti alla parte ricorrente gli importi di € 318,78 a titolo di "rimborso commissioni della mandante", di € 92,00 a titolo di "rimborso costi di gestione quote", di € 324,96 a titolo di "rimborso premio polizza vita non goduto" e di € 209,43 a titolo di "rimborso per rischio di credito non maturato".

5. Con ricorso presentato in data 16.1.2017, preceduto da due reclami entrambi datati 20.9.2016, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di un professionista, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma pari:

- per il contratto n. 6688, a € 2.882,01 (di cui € 2.845,75 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri commissionali, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, e € 36,26 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di assicurazione, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata);
- per il contratto n. 6690, a € 1.949,26 (di cui € 1.929,99 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri commissionali, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata e € 19,27 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di assicurazione, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata);

e pertanto il rimborso del complessivo importo di € 4.831,27 (di cui € 4.775,74 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri commissionali e € 55,53 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative) oltre agli interessi legali e al rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 500,00.

6. Con le controdeduzioni parte resistente dichiara che, in sede di risposta al reclamo, si era dichiarata disponibile a corrispondere alla parte ricorrente, per il contratto n. 6688 l'importo di € 1.743,49 e per il contratto n. 6690 di € 1.398,69, a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni, ad integrazione di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, ad eccezione delle provvigioni per l'agente, non ripetibili in quanto *up front*. Ribadisce tale disponibilità unitamente alla corresponsione della somma di € 20,00 a ristoro di quanto versato dalla ricorrente per la presentazione del ricorso.



7. Quanto alla richiesta di rimborso della spese assicurative precisa che gli importi riconosciuti in sede di estinzione anticipata sono stati determinati dalla compagnia di assicurazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 22, commi 15-*quater* e 15-*quinquies* della legge 221/2012.
8. Ritiene infondata la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, vista anche la disponibilità dimostrata nel rimborsare somme ulteriori a quelle riconosciute in sede di estinzione anticipata.
9. Chiede il rigetto di ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

## DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella



più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare debba essere equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

5. Si rileva nel caso in esame che, in entrambi i contratti, gli oneri di cui alla commissione dell'intermediario mandante e alla commissione dell'intermediario mandatario includono, con identica descrizione delle attività prestate, prestazioni correlate alla durata del finanziamento e vanno quindi presi integralmente in considerazione ai fini del rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*; del resto lo stesso intermediario resistente ha riconosciuto la natura *recurring* di detti oneri in sede di estinzione anticipata e si è dichiarato disponibile a rimborsarli, secondo il criterio *pro rata temporis*, sulla base dell'intero importo degli stessi. Risulta invece la natura *up front*, in entrambi i contratti, delle provvigioni per l'agente.

6. Quanto agli oneri assicurativi si premette che la quota di premio da restituire va calcolata, in entrambi i contratti, secondo il criterio *pro rata temporis*, stante la mancanza agli atti delle condizioni generali di polizza. Ciò premesso si precisa che, per il contratto n. 6688, l'unica polizza addebitata in contratto alla ricorrente è la polizza vita per € 991,28, di cui sono stati già rimborsati € 467,64. Nel conteggio di estinzione è presente un ulteriore rimborso di € 309,22 (a titolo di polizza impiego) di cui avrebbe beneficiato il cliente, ma di cui non vi evidenza in contratto; la somma rimborsata complessivamente per le polizze risulta pertanto superiore al *pro rata temporis* della sola somma addebitata al cliente per i costi assicurativi. Per il contratto n. 6690, si precisa che l'unica polizza addebitata in contratto alla ricorrente è la polizza vita per € 772,94, di cui sono stati già rimborsati € 324,26. Nel conteggio di estinzione è presente un ulteriore rimborso di € 209,43 (a titolo di polizza impiego) di cui avrebbe beneficiato il cliente, ma di cui non vi evidenza in



contratto; la somma rimborsata complessivamente per le polizze risulta pertanto superiore al *pro rata temporis* della sola somma addebitata al cliente per i costi assicurativi.

7. Si rileva inoltre che per il contratto n. 6688, come può evincersi dal conteggio estintivo, prodotto con identici contenuti da entrambe le parti, le rate residue sono 61 e non 58, come assunto dall'intermediario convenuto ai fini del calcolo della propria offerta di rimborso. Per il contratto n. 6690, come può evincersi dal conteggio estintivo prodotto con identici contenuti da entrambe le parti, le rate residue sono 49 e non 46, come assunto dall'intermediario convenuto ai fini del calcolo della propria offerta di rimborso.

8. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari per il contratto n. 6688 a € 2.012,76, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni mandante</i>				990,00	503,25	435,00	68,25
<i>Commissione mandataria</i>				4.590,43	2.333,47	116,00	2.217,47
<i>Oneri assicurativi</i>				991,28	503,90	776,86	-272,96
<b>Totale</b>							<b>2.012,76</b>

per il contratto n. 6690 a € 1.556,78, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	59	rate residue	49	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni mandante</i>				748,44	339,57	318,78	20,79
<i>Commissione mandataria</i>				3.991,58	1.810,99	92,00	1.718,99
<i>Oneri assicurativi</i>				772,94	350,69	533,69	-183,00
<b>Totale</b>							<b>1.556,78</b>

9. Pertanto l'importo che l'intermediario convenuto deve complessivamente rimborsare a parte ricorrente è pari a € 3.569,54, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo

10. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle di assistenza professionale, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.569,54 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA